

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2010 N° 05

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI.

L'anno **duemiladieci** il giorno **quindici** del mese di **gennaio** alle ore **17,30** e seguenti in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta straordinaria di 2^a convocazione.

Sono presenti:

Pres. Ass.

SINDACO: FRATINO Nicola

	X
--	---

CONSIGLIERI COMUNALI:

Pres.Ass.

Pres. Ass.

1- CIERI Paolo

	X
--	---

11- GUARRACINO Anna M.Rita

X	
---	--

2- CIERI Tommaso

X	
---	--

12- MONTEBELLO Claudio

X	
---	--

3- COCCIOLA Ilario

X	
---	--

13- MUSA Franco

X	
---	--

4- COLETTI Gianluca

X	
---	--

14- PACE Nicola

X	
---	--

5- D'ANCHINI Tommaso

X	
---	--

15- PAOLUCCI Massimo

X	
---	--

6- DE IURE Domenico

x	
---	--

16- PICCINNO Alfonso Tommaso

	X
--	---

7- DE LUTIIIS Giuseppina

X	
---	--

17- SCHIAZZA Anna Lisa

	X
--	---

8- DI CAMPLI Roberto

X	
---	--

18- SERAFINI Roberto

X	
---	--

8- DI MARTINO Remo

	X
--	---

19- TALONE Felice Giuseppe

X	
---	--

9- D'OTTAVIO Vincenzo

X	
---	--

20- TUCCI Rosalia

X	
---	--

Consiglieri assegnati

21

Consiglieri in carica

21

Risultando in totale: presenti N° 16 e assenti N° 5 la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Sig. Dott. Angelo RADOCCIA.

Il cons. Avv. Tommaso Cieri pone in discussione l'argomento in oggetto.

Oggetto esaminato quale punto n. 4 dell'o.d.g.
Inizio discussione: ore 18.45

Relazione sull'argomento l'assessore Castiglione, come da resoconto allegato. Rientra in aula il consigliere Piccinno (pres. 17). Intervengono quindi i consiglieri Guarracino, che presenta un emendamento, Serafini, che presenta due emendamenti e Coletti, come da resoconto allegato. Nel corso dei suddetti interventi hanno fatto ingresso in aula i consiglieri Di Martino e Schiazza (pres. 19).

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti presentati, con il seguente esito:

- Emendamento presentato dalla consigliera Guarracino: approvato all'unanimità dai presenti per alzata di mano;
- Emendamenti presentati dal consigliere Serafini: approvati all'unanimità dai presenti per alzata di mano.

A seguito di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la vigente normativa in materia assegna ai Comuni i compiti di intervento atti a provenire forme di disagio sociale ed economico;

DATO ATTO che detti interventi si attuano attraverso erogazioni di contributi atti a sostenere economicamente le persone che, per varie ragioni, si trovano in situazioni di indigenza;

CONSIDERATO che, anche in base alle recenti necessità, occorre dotarsi di apposito regolamento che individui i beneficiari e stabilisca le modalità di accesso agli interventi;

VISTO l'allegato regolamento predisposto dal settore competente con l'ausilio della Commissione Consiliare Speciale per gli Affari Sociali;

VISTO il parere favorevole reso dal dirigente il IV settore, espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, come risulta dalla allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che non è richiesto il parere contabile;

Sulla scorta degli emendamenti come sopra approvati;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1= Approvare l'allegato regolamento concernente i criteri di accesso agli interventi assistenziali di natura economica a favore di persone indigenti.

2= Dare mandato al dirigente IV settore di provvedere agli adempimenti consequenziali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare, così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° c., del TUEL approvato con D. Lgs 18.8.2000, n. 267.

Esaurite le operazioni di voto, il presidente dispone che si passi all'esame dell'argomento iscritto al punto n. 1 dell'o.d.g. "Piano demaniale marittimo comunale. Controdeduzioni alle osservazioni".

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI.

Art. 1 Campo di intervento. Principi generali.

L'Amministrazione Comunale attua interventi di natura economica a favore delle persone e nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche, compatibilmente alle risorse finanziarie iscritte nei capitoli a ciò destinati nel proprio bilancio di previsione.

Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziale disciplinati dal seguente regolamento vengono coordinati con le misure ed i criteri previsti agli artt.22 comma 2° lett.a), 23 e 25 della legge quadro sugli interventi e servizi sociali 8.11.2000 n.328.

Prima di avviare il procedimento inerente la richiesta di assistenza economica viene verificato che l'intervento non sia di competenza di altri Enti. Nel caso in cui si riscontri la posizione soggettiva dell'assistito a fruire del contributo richiesto nei confronti di altri Enti, il Servizio Sociale comunale fornisce tutte le indicazioni e la collaborazione che si rendano necessarie per accedere a tali contributi.

Ai procedimenti avviati ai sensi del presente Regolamento, oltre a quanto previsto dallo stesso, vengono tenuti in debito conto, per l'accollo degli oneri assistenziali, i criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia.

Art. 2 Finalità

Il presente regolamento definisce criteri e modalità per accedere agli interventi di carattere economico, in favore di cittadini italiani residenti nel Comune di Ortona, in disagiate condizioni economiche che non consentono loro la sussistenza e il raggiungimento del Minimo Vitale, così come definito al successivo art.7, o che si trovino in condizioni di bisogno indifferibile ed urgente.

Gli interventi economici si prefiggono di sostenere temporaneamente i cittadini in disagiate condizioni socio-economiche e privi di qualsiasi altra forma di sostegno

Art. 3 Destinatari e requisiti per l'accesso

Gli interventi di cui al presente Regolamento, sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di ORTONA.

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere riconosciuto da parte del Servizio Sociale comunale una condizione di disagio socio-relazionale tale da configurare il rischio di emarginazione sociale. Al fine di fronteggiare detta condizione, verrà predisposto un progetto assistenziale in cui si determina l'attivazione di impegni da parte dell'interessato e di risorse da parte dell'Amministrazione comunale, atte a superare la temporanea situazione di non-autosufficienza.
2. non essere titolare di alcuna risorsa economica-finanziaria (conti correnti, libretti di deposito ecc.) né di alcuna proprietà immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione primaria.
3. non rientrare nelle categorie oggetto di delega all'Azienda ASL.
4. il Comune potrà richiedere la situazione reddituale di quanti tenuti per legge, al mantenimento (art.433 e seguenti del Codice Civile).

Art. 4 Tipologia degli interventi

Gli interventi attivati, tramite quanto previsto dal seguente regolamento, saranno caratterizzati dalla individuazione delle risorse e delle potenzialità delle persone per le quali e con le quali si attivano programmi assistenziali.

A ciò farà seguito la un progetto assistenziale, concordato con le persone stesse, che dovrà prevedere un reciproco impegno, tempi di realizzazione, verifiche durante e a conclusione dell'intervento stesso.

Gli interventi di natura economica possono essere:

1. contributi economici continuativi (viene previsto l'utilizzo del **30%** delle risorse economiche disponibili in Bilancio)
2. contributi economici straordinari e straordinari urgenti (viene previsto l'utilizzo del **30%** delle risorse economiche disponibili in Bilancio)
3. inserimenti socio-lavorativi (viene previsto l'utilizzo del **35%** delle risorse economiche disponibili in Bilancio)
4. contributi per le famiglie affidatarie di minori (viene previsto l'utilizzo del **5%** delle risorse economiche disponibili in Bilancio)

Art. 5 Criteri per la scelta del tipo di prestazione assistenziale

L'intervento economico ha carattere di sussidiarietà, pertanto dovrà essere erogato per un periodo transitorio.

Gli interventi di assistenza dovranno, di norma, unificarsi ai seguenti criteri:

- **Sussidi ordinari e continuativi** (mensili)

Sono utilizzati per affrontare comprovate situazioni di bisogno a sostegno del reddito e sono erogati sotto forma di contributo economico mensile della durata massima di sei mesi.

In casi particolari e dopo puntuale verifica relativamente alla realizzazione del progetto assistenziale, il contributo può essere rinnovato.

- **Sussidi straordinari e straordinari urgenti**

Il sussidio straordinario viene erogato una tantum ed è finalizzato a soddisfare particolari necessità per le quali non sia possibile l'intervento di altri Enti.

Il sussidio straordinario urgente viene erogato una tantum con procedimento d'urgenza, per affrontare situazioni di bisogno aventi carattere di eccezionalità ed urgenza motivata e documentata al fine di evitare il cagionarsi di eventi dannosi e irreparabili altrimenti immediatamente producibili in capo all'assistito.

• **Inserimenti socio-lavorativi**

Il comune, nell'ambito di interventi di aiuto a persone in difficoltà, promuove progetti di inserimento lavorativo rivolti a cittadini che versano in situazioni di disagio e disadattamento sociale.

L'inserimento socio-lavorativo di ciascun utente avverrà con progetti inseriti all'interno dell'Ente e potrà avere una durata massima di un anno.

I soggetti inseriti saranno coperti da polizza assicurativa per infortuni e danni a terzi e percepiranno un compenso mensile differenziato in base alla finalità del progetto stesso e alle condizioni economiche dell'utente.

Il progetto dovrà essere condiviso e quindi accettato dall'utente; se l'utente non intende accettare l'impegno lavorativo vedrà decaduta la propria istanza di aiuto.

• **Contributi alle famiglie affidatarie di minori**

Per l'affidamento familiare, previsto dalla Legge 184/83, alle famiglie affidatarie che lo richiedono ai sensi del presente regolamento viene erogato un contributo mensile.

L'entità del contributo può essere aumentato per l'affido di minori portatori di handicap o di problematiche psico-relazionali.

Sono previste inoltre contributi straordinari per far fronte a spese gravose quali cure odontiche o spese mediche.

Per l'affido a famiglie affidatarie, che siano parenti del minore, secondo le relazioni individuate all'art.433 e seguenti del Codice Civile, la concessione del contributo è subordinata all'esistenza di una situazione economica disagiata secondo quanto previsto dal seguente Regolamento.

Art. 6 Procedura per l'erogazione delle prestazioni

Il richiedente inoltra, entro il 28 Febbraio di ciascun anno, all'Amministrazione comunale la domanda di benefici economici redatta sull'apposito modulo e corredata dai seguenti documenti:

1. Stato di famiglia
2. Ultima Dichiarazione dei Redditi di ogni componente del nucleo familiare anagrafico
3. Pensioni di guerra, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, sussidi continuativi erogati da altri Enti assistenziali e comunque tutte le entrate aggiuntive al Reddito dichiarato
4. Certificazione di Stato di Disoccupazione

Stante la peculiarità delle prestazioni il richiedente dovrà presentare la certificazione attestante l'eventuale riconoscimento della invalidità civile.

In sede di valutazione della domanda l'Assistente Sociale responsabile del caso, redige una apposita relazione sullo stato di bisogno e formula la proposta d'intervento ed il relativo Piano Assistenziale concernente la tipologia e la misura dell'intervento che nel limite massimo è limitata alla misura del minimo vitale.

L'Assistente Sociale potrà acquisire ulteriore documentazione comprovante la condizione di bisogno socio-economico dei parenti ed affini di cui all'art.433 del C.C., con particolare riferimento ai parenti ed affini di 1° grado. Il servizio potrà inoltre effettuare indagini sul tenore di vita e su tutti gli elementi ritenuti necessari mediante gli uffici e le Forze dell'Ordine a ciò preposti.

Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati dall'A.S. per valutare la misura della proposta di contributo da formulare nell'apposito **P.A.I.** (Piano Assistenziale Individualizzato).

Il Dirigente responsabile del Servizio Sociale e la Commissione Speciale approvano l'intervento sottoscrivendo il P.A.I. appositamente predisposto.

Il termine del procedimento di erogazione dei benefici economici è fissato in 60 giorni e tenendo conto della disponibilità finanziaria dell'Ente.

Art. 7 Istruttoria

Il termine del procedimento di erogazione dei benefici economici è fissato in 30 giorni a partire da quello della presentazione della domanda e nei limiti della disponibilità finanziaria dell'Ente.

L'entità complessiva del/i beneficio/i economici da erogare viene graduata in considerazione della gravità del disagio socio-relazionale e della situazione reddituale, definita come sopra, e non può in ogni caso superare un tetto massimo pari al "**minimo vitale**", aumentato del **10%** per ogni componente del nucleo familiare e comunque non superiore ad € **8000,00** annuali.

Il "minimo vitale" mensile per una persona "sola", al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è pari all'importo della pensione minima INPS. Tale importo verrà rivalutato ogni anno secondo l'indice ISTAT.

Art. 8 Verifiche periodiche e sospensione del beneficio economico

I benefici economici vengono erogati per il periodo previsto dal progetto socio-assistenziale personalizzato elaborato dal servizio sociale territoriale e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Nel caso persista la condizione di bisogno il Servizio Sociale può procedere alla proroga del progetto per ulteriori sei mesi.

Alla scadenza del progetto è facoltà dell'utente inoltrare una nuova richiesta.

Durante il periodo di erogazione del beneficio, il Servizio Sociale potrà effettuare verifiche anche attraverso le Autorità competenti, atte ad accertare il persistere o meno della condizione di bisogno, la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ed eventualmente proporre la sospensione del beneficio prima della naturale scadenza.

L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione della situazione economica qualora tale situazione superi il reddito previsto dal presente regolamento per l'accesso al beneficio. Nel caso ciò non venisse comunicato il Comune si riserva di recuperare coattivamente i contributi percepiti indebitamente.

Art. 9 Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento verrà applicato, dal giorno successivo a quello di entrata in vigore.

Per tutto quando non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle Leggi e disposizioni vigenti in materia.

Art. 10 Non cumulabilità delle prestazioni

Il richiedente che ha già ottenuto a diverso titolo l'erogazione di una prestazione di cui al presente regolamento per la disciplina dei contributi a favore di minori appartenenti a

famiglie monogenitoriali, famiglie economicamente disagiate e gestanti nubili, non può cumulare ulteriori prestazioni di intervento.